

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUINTA SEZIONE PENALE

UDIENZA PUBBLICA DEL 05/03/2010

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ANDREA COLONNESE

Dott. ANTONIO BEVERE

Dott. MARIO ROTELLA

Dott. PAOLO OLDI

Dott. VITO SCALERA

- Presidente -- Consigliere -

- Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 20656/2009

- Consigliere -

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA / ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

- 1) BELPIETRO MAURIZIO N. IL 10/05/1958
- 2) SOCIETA' EUROPEA DI EDIZIONI S.P.A.

avverso la sentenza n. 2390/2008 CORTE APPELLO di MILANO, del 16/01/2009

visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/03/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIO ROTELLA Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. M. FRATICECCI che ha concluso per U nyllo

Udito, per la parte civile, l'Avv fof C. SHURABLIA

Udit i difensor Avv. E. BATTAGLIA, in M. Aw LOGIUBICE,

premesso

1 - Il 26.11.07 Maurizio Belpietro era stato assolto, ai sensi art. 530/2° co. CPP, perché il fatto non sussiste dal Tribunale di Milano per il delitto di cui agli art. 57 e 595 CP - 13 L.47/48.

Il delitto gli era imputato nei confronti dei magistrati Giancarlo Caselli e Guido Lo Forte, quale direttore responsabile de "Il Giornale", per la pubblicazione in data 7.11.04 di un articolo a firma di Raffaele (Lino) Iannuzzi, dal titolo «Mafia, tredici anni di scontri tra P.M. e Carabinieri» e sottotitolo «Cosa si nasconde dietro il processo al Generale Mori ed al Colonnello "Ultimo" per il covo Riina».

Non si era invece proceduto contro lannuzzi, parlamentare, ai sensi dell'art. 68 co.1 Cost. per decisione del Senato (e, come rammenta il ricorso, perché di seguito la Corte Costituzionale con ordinanza n. 253/07 dichiarava improcedibile il conflitto di attribuzione sollevato dal GIP).

2 - La Corte di appello, su impugnazione del Procuratore della Repubblica, del Procuratore Generale e delle Parti Civili ha invece condannato Belpietro alla pena sospesa di m. 4 rec. ed in solido con la Società Europea Edizioni spa, responsabile civile, alla somma a titolo di riparazione di € 5.000 ed al risarcimento dei danni, liquidati in € 50.0000 a favore di ciascuna Parte.

La sentenza, seguendo i dettagliati motivi di appello, ritiene anzitutto che il Tribunale abbia erroneamente limitato la valutazione alla condotta dell'articolista, senza tener conto di quella del direttore, che è colposa per inosservanza di legge. Ritiene quindi che lo stesso Tribunale non abbia considerato l'intero articolo, scomponendolo in quattro episodi e delimitando l'analisi ad alcune frasi, da cui ha tratto ragione di giustificazione dell'articolista, perciò scriminando il direttore.

Spiega che già il titolo supporta la tesi della situazione conflittuale tra magistrati e carabinieri.

Ricostruisce che l'articolo dà corpo anzitutto ad un giudizio negativo sulle persone di Lo Forte e Pignatone per il silenzio (sei mesi) su un dossier consegnato a Falcone in partenza per Roma dal cap. Del Donno e sul coinvolgimento di tutti i partiti politici in questo "caso dimenticato". E prosegue circa "Balduccio Di Maggio lasciato libero di colpire", a fronte del fatto che i militari che avevano ascoltato Badalamenti avevano smontato la tesi di Buscetta e della Procura sulle responsabilità di Andreotti, come riferito dall'infamato e suicidato maresciallo Antonino Lombardo. Quindi si occupa delle indagini nei tentati processi contro il col. De Donno, fidato di Falcone ed il ten. Canale, collaboratore principale di Borsellino (la cui vedova, quando lo incriminarono, avrebbe detto: "è come se uccidessero Paolo per la seconda volta"), il col. Giovanni Meli che aveva intercettato le telefonate di Di Maggio e persino il cap. Sergio di Caprio ("Ultimo"). Va avanti con "la storia dei 19 giorni concessi a Cosa Nostra dagli uomini che catturarono il boss" che fa preciso riferimento al "giochino che la Procura mette in scena da dieci anni: io ti iscrivo nel registro degl'indagati... tu resti mascariato... ti tengo sulla graticola... e continua a sputtanarii", ma si tratta di "giocattolo rotto".

Ne desume che, operando una ricostruzione dal '91, l'articolo formula gravissime accuse contro Caselli e Lo Forte, distorcendo i rapporti tra carabinieri e procura di Palermo, narrati come "una guerra ai carabinieri che non è mai finita", dimostrata dalla "persecuzione del generale Mario Mori". Ed attribuisce ai magistrati il deviazionismo dai doveri istituzionali (riferisce di 44 nomi di politici ed imprenditori non disturbati, di dossier scremati e di "stracci rimasti", di "cani attaccati" al collaboratore di giustizia Di Maggio, lasciato a commettere omicidi), tant'è che, rivolgendosi al Ministro della Giustizia, al Governo, al Parlamento, al CSM, di "intervenire per far cessare questa vergogna e per liberarci per sempre da questi professionisti dell'antimafia".

Rileva quindi che esso è corredato da una fotografia, del Generale Mori fuori di edificio con l'in-

segna "Comando Generale della Guardia di Finanza", con didascalia a fini evocativi di altra Arma, che riprende l'accusa di guerra ai carabinieri con intento suggestivo.

In questa luce, ritiene superato il confine di continenza, per la scorrettezza delle espressioni usate, quindi lo sconfinamento nel riferire opinioni ed operare ricostruzioni che trascendono nella gratuita aggressione della sfera morale altrui. Rimarca che il Tribunale ha travisato l'effettiva valenza del tenore espressamente allusivo con accostamenti immotivati anzitutto circa la vicenda del dossier mafia - appalti con la "quasi incriminazione" del gen. Mori e del col. Del Donno da parte di Caselli, sottolineando che, disposta in proposito archiviazione, le indagini erano riaperte dopo la morte di Falcone da Paolo Borsellino che si riuniva segretamente nella caserma con i due ufficiali. L'accostamento vuol far intendere quasi la condanna a morte dei magistrati della procura nei confronti dello stesso Borsellino (pure già il Tribunale rilevava Caselli sopraggiunto nel '93 e l'interrogatorio di Mori stesso Borsellino (pure già il Tribunale rilevava Caselli sopraggiunto nel '93 e l'interrogatorio di Mori connesso alla ritardata perquisizione del covo di Riina). Il termine "suicidato" riferito al m.llo Lombardo fa passare per assassini i magistrati ed è congiunto al rilievo che, poiché escono subito dalle carceri i mafiosi che si pentono, "di questo passo ... finirà che nelle carceri ci saranno più carabinieri che delinquenti". L'asserto che Balduccio di Maggio lasciato libero di "ricostruire la cosca", sicuro d'impunità, perché aveva "i cani attaccati", cioè i magistrati, si sposa con l'espressione riferita da Siino "è provato" (Di Maggio aveva accusato Andreotti), per dimostrare la condotta deviata dei magistrati.

Ciò posto, rileva che l'articolo ripropone vicende già trattate da Jannuzzi, eletto nel 2201, nel libro del 2000 "il processo del secolo", già oggetto di numerosi giudizi, definiti con sentenze irrevocabili di condanna, prodotte ed utilizzate quali parametri di riferimento. Ed infine si sofferma sulla vicenda dei procedimenti contro il ten. Canale ed il ten. col. Meli, per rimarcare, anche a stregua di documenti prodotti dalla p.c. Lo Forte in giudizio, una confusione del Tribunale sui tempi e la intempestività di comunicazioni relative a confidenze di Siino e sull'episodio relativo alla cattura di Riina con il perché del procedimento contro Mori e De Caprio per il ritardo nella perquisizione (v. sopra). Sottolinea che l'espressione usata in proposito, "giochino rotto", induce il lettore a sospettare un fine oscuro e gravemente diffamatorio, in quanto lascia intendere disonestà intellettuale ed istituzionale.

Esclude rilievo all'obiezione difensiva che nella specie il direttore non poteva esercitare il controllo sull'operato di un parlamentare, perché è alla sua veste di giornalista che bisogna por mente. E sottolinea le ragioni di colpa di Belpietro, che doveva bene essere avvertito circa il personaggio e le condanne da lui riportate. Infine opera le quantificazioni e ritiene estensibile la riparazione pecuniaria di cui all'art. 12 L. 47/48 per ragioni storico - sistematiche al direttore responsabile.

3 - Il ricorso (Avv. Lo Giudice) denuncia: 1° - ai sensi dell'art. 606/1 lett. a CPP, l'esercizio di una potestà riservata dalla legge ad organi legislativi (la definitività della decisione del Senato, rimarcata nell'ordinanza della Corte Costituzionale n. 253/57d'improcedibilità del conflitto, impone dichiararsi non doversi procedere anche nei confronti dell'imputato); - 606/1 lett.b, violazione art. 68 Costituzione e 3 L. 140/03; art. 595, 51, 57 CP e 13 L. n. 47/1948 in ordine alla sussistenza del reato di tuzione e 3 L. 140/03; art. 595, 51, 57 CP e 13 L. n. 47/1948 in ordine alla sussistenza del reato di omesso controllo (la Corte d'appello non poteva pronunciarsi contro Belpietro, concludendo che "non esiste il diritto di offendere", data la connessione dell'opinione all'esercizio della funzione parlamentare - v. Cass., Sez. V, n. 38944/06, Sgarbi - che fa venir meno l'illiceità del reato presupposto che costituisce l'evento, sicché non può ritenersi l'omesso controllo); vizio di motivazione sotto i tre profili previsti nella lett.e; 2° - 606/1 lett. b, in relaz. art. 68 e 3 Cost e L. 140/03, violazione artt. 51, 57, 59 CP e 13 L. 47/48, per erronea esclusione della sussistenza della scriminante anche sotto il profilo

dell'esercizio del diritto di cronaca, posto che, l'art. 3 L. 140/03 in attuazione del disposto costituzionale ha specificato l'insindacabilità (ispezione, divulgazione, critica, denuncia politica connessa alla funzione anche fuori del parlamento). Inoltre la sentenza si contraddice, in quanto pur ritenendo non consentita una censura preventiva del direttore responsabile, si appoggia alle caratteristiche del personaggio (pg. 46), che appunto esercitava la sua funzione extra moenia; 3° - violazione delle norme penali suindicate e vizio di motivazione, in relazione all'esercizio del diritto di cronaca e critica - violazione art. 27 Costituzione - travisamento dei fatti . La sentenza non spiega perché il contenuto dell'articolo sia da ritenersi falso, perché si ritenga omesso il controllo, perché sarebbero diffamatori titoli e sottotitoli ed il risalto dell'articolo (dato in sé neutro) dovrebbe intendersi sintomo di illiceità. Difatti non si rapporta alle emergenze documentali ampiamente visitate nella sentenza di 1° grado (il motivo trascrive i brani rilevanti della stessa sentenza circa dossier De Donno ed indagine mafia - appalti; processo Andreotti e suicidio del maresciallo dei Carabinieri Antonio Lombardo; ritardato arresto di Balduccio Di Maggio; arresto di Totò Riina in data 15.1.93 e perquisizione ritardata di diciannove giorni del suo covo). Per tal via la sentenza riformata ha dimostrato anzitutto che i procedimenti sono stati effettivamente instaurati ed ha concluso che la presa di posizione di lannuzzi è ancorata a fatti di storia processuale. Inoltre è gratuita la valutazione d'incontinenza (v. gli accostamenti stigmatizzati, di cui il motivo offre diversa lettura, e la sostenuta "allusività", concetto non riconoscibile, di titoli ed immagini) mentre non tiene conto che al ruolo ed ai maggiori poteri del criticato corrispondono maggiori responsabilità e quindi assoggettamento a penetrante attività di controllo dei cittadini, anche attraverso il diritto di critica (Cass. Sez. V. n. 11662/07, lannuzzi), sino a travisare che il titolo incentrato sulla parola "scontri" non è per nulla evocativo del "deviazionismo dai doveri istituzionali" che vi legge la Corte); 4° - violazione artt. 187 e 521 CPP ed art. 533 CPP, perché la sentenza esorbita dai fatti che si riferiscono all'imputazione per giungere a ritenere quasi un vilipendio delle istituzioni, incentrandosi sul titolo la cui lettura fa leva sul metro irriconoscibile del lettore frettoloso, senza por mente al dovere di dimostrare l'omesso controllo ogni ragionevole dubbio; 5° - violazione artt. 62 bis, 69, 132 e 133 CP, erronea applicazione della pena e del bilanciamento delle circostanze - vizio di motivazione (l'omessa considerazione della natura dell'articolo ha condotto all'eccesso nella scelta della pena detentiva, travisando la diffusione dell'opinione legittima del parlamentare, pur prima riconosciuta e travisando la natura colposa in rapporto anche al giudizio di equivalenza); 6° - violazione artt. 57, 185 CP, 1123, 1227, 2059, 2043 CC. 12 L. n. 47/1948 - vizio di motivazione in ordine alla líquidazione del danno ed alla riparazione pecuniaria, per omessa motivazione sulla quantificazione del danno non patrimoniale (cfr. Cass., S.U. civili, n. 26972/08), peraltro da rapportarsi alla specifica condotta dell'imputato (colposa) mentre la riparazione (Cass. pen., Sez. V, n. 1188/02 e Cass. Sez. III, civile n. 17385/07, è meramente accessoria al reato di diffamazione a mezzo stampa e non concerne perciò il direttore r. ed il responsabile civile).

4 - Al ricorso le P.C. (Avv. prof. C. Smuraglia) hanno fatto seguire memoria di replica.

ritenuto

1 - Il 1º motivo di ricorso è *infondato*.

Anzitutto, deducendo ai sensi dell'art. 606/1 lett. a CPP, travisa che la delibera del Senato, divenuta definitiva per decisione della Corte Costituzionale, giusto l'art. 68/1° co. Costituzione e 3 L. 140/03, ha escluso bensì che il suo membro Iannuzzi, che aveva redatto l'articolo, potesse essere

chiamato a rispondere, affermandone l'opinione espressa nell'esercizio di funzione parlamentare, ma non che potessero esserlo altri, che non erano membri del parlamento.

Pertanto il Giudice di appello, pronunciandosi nei confronti del ricorrente Belpietro, direttore del quotidiano che aveva pubblicato l'articolo, cui non si riferiva e non poteva riferirsi la preclusione, non ha all'evidenza esercitato una potestà riservata dalla legge al Senato della Repubblica.

Argomentando oltre, il ricorso fa riferimento a sentenza di questa Corte, n. 38944/06, che aveva ritenuto l'esimente di cui all'art. 68 della Costituzione estensibile al direttore di una trasmissione televisiva, imputato di concorso nel reato di diffamazione commesso da un parlamentare.

Ma perciò, deducendo il mancato rispetto della legge, si rifà a principio non condivisibile.

Va premesso che le funzioni parlamentari si esercitano mediante manifestazioni di pensiero che, volte a scelte politiche, rispondono all'interesse collettivo. Per questa ragione l'art. 68 riserva, come rilevato, l'*esenzione* alla persona munita della qualità di parlamentare per le sole opinioni espresse ed i voti dati nell'esercizio delle sue funzioni. E l'esenzione ha natura *processuale*. Il suo fondamento sostanziale, difatti, non concerne il tenore dell'opinione. Ma è ispirato alla necessità di sottrarre le determinazioni dei parlamentari al condizionamento implicato dal processo per l'offesa arrecata al diritto dei singoli. Come tale non si correla alle modalità di esercizio della libertà di manifestazione di pensiero, riconosciuto a "tutti" dall'art. 21, perciò anche al parlamentare quale cittadino.

La libertà di manifestazione invece non preclude il processo, perché trova limite inderogabile nel rispetto del diritto del singolo, che può agire in giudizio per la sua tutela (art. 24). E, se l'offesa dipenda da fatto costitutivo di reato, il pubblico ministero è tenuto per Costituzione (art. 112) ad esercitare l'azione penale. Ne segue che il parlamentare, che non risulti aver espresso opinione nell'esercizio immediatamente riconoscibile della sua funzione, può essere convenuto o imputato.

Proprio per questa ragione la L. 140 del 2003 attuativa dell' art. 68 Costituzione attribuisce a ciascuna Camera parlamentare il riconoscimento che l'opinione risulta espressa da un proprio membro nell'esercizio della sua funzione, ed all'uopo prevede ambiti funzionali anche fuori del Parlamento ("extra moenia", come ritenuto dal Senato nella specie). Ma non autorizza perciò la stessa camera a deliberare l'esenzione di persone che non ne siano membri, meno che al giudizio sull'offensività dell'opinione o a ravvisare, secondo legge comune, una causa di non punibilità. Tanto spetta al giudice che, se la Camera lo travisa, può sollevare conflitto di attribuzione.

Conclusivamente la delibera di esenzione da responsabilità del parlamentare non è estensibile a soggetto diverso e non esclude il reato o la punibilità, cosa che solo il giudice che applica la legge che concerne l'esercizio della manifestazione di pensiero da parte di tutti può stabilire.

Tanto premesso, l'analisi delle norme penali dimostra irrilevante che a Belpietro, quale direttore responsabile, non sia stata attribuita ai sensi dell'art. 110 CP l'azione atipica di contributo doloso all'offesa cagionata, azione che sarebbe stata comunque sua, ancorché concorrente con quella tipica dell'autore dell'articolo, perché assorbente dell'omissione qualificata da cui è scaturito l'evento.

Difatti, il fatto di non aver impedito la pubblicazione dell'articolo offensivo integra per sé, ai sensi dell'art. 40 cpv. CP, l'estremo obiettivo di reato autonomo (come riconosce infine il ricorso).

Ma la questione non si pone già in caso di concorso perché, si è detto, seppure la disposizione dell'art. 68 Cost. ha un fondamento sostanziale nell'interesse collettivo, come ha rammentato la Corte Costituzionale (v. citazione nella sentenza di questa Corte di cui oltre), si connette alla qualità di chi esercita una funzione parlamentare. Pertanto l'esenzione di cui all'art. 68 Costituzione non si co-

munica ai sensi dell'art. 119 cpv. del Codice penale ai concorrenti, perché non è oggettiva, ma sogaettiva (co. 1°), sicché non esclude il disvalore del fatto, ma solo la responsabilità del parlamentare.

In sintesi, per quanto interessa, l'esenzione di cui all'art. 68 Costituzione è sicuramente esclusa nel caso dell'art. 57 CP, come puntualmente già spiegato in sentenza di questa Corte (Sez. V, n. 15323/08, P.C. Rutelli in proc. Cervi), che si pone in contrasto con quella citata dal ricorso.

2 - Il ricorso trascina l'errore sull'esenzione, nei motivi che concernono la motivazione, con travisamento di due aspetti che esigono distinte premesse.

La prima è quasi ovvia. Pur condividendo l'opinione di una parte politica e persino qualificandosi organo di stampa di un partito, che serva ai suoi parlamentari per esprimere opinioni virtualmente traducibili in leggi dello Stato, qualsiasi quotidiano non diviene strumento legale della funzione istituzionale, ma resta libero mezzo di diffusione di notizie ed opinioni.

Perciò è evidente che altro è la divulgazione a mezzo stampa della notizia dell'opinione pubblicamente espressa da un parlamentare, altro la pubblicazione della stessa opinione offerta al quotidiano, intervistato o autore dell'articolo che sia. In quest'ultimo caso, se l'articolo non si contiene nei limiti del rispetto dei diritti delle persone, benché l'autore dell'opinione sia poi esentato dal processo, il direttore responsabile risponde della pubblicazione.

L'altra concerne il controllo del metodo adottato dal Giudice nelle sue valutazioni.

Svolgendo minuta analisi (v.r.), la sentenza spiega che l'articolo opera una complessa rappresentazione di fatti avvenuti in lungo arco di tempo che, attribuiti a persone determinate, costituiscono premessa per giudizi sulle loro qualità, culminanti in attribuzione di assoluto disvalore.

La motivazione dà all'uopo conto dei dati e dei criteri adottati per valutarli (art. 192 CPP).

La censura di motivazione è manifestamente infondata circa l'offensività dei riferimenti dell'articolo, al di là di alcune sottolineature che fanno grazia del senso che il Giudice ha tratto dal contesto. Il tema ammissibile si confina dunque nella verifica del rispetto dei limiti della scriminante dell'esercizio del diritto, di cronaca o critica che sia. E va anzitutto rammentato che essa è riconoscibile sempre che sia indiscussa la verità dei fatti oggetto della pubblicazione, quindi il loro rilievo per l'interesse pubblico ed infine la continenza nel darne notizia o commentarli.

La questione a prima vista si complica nel caso di commistione delle notizie con i commenti.

La cronaca ha per fine l'informazione, perciò consiste nella mera comunicazione delle notizie. Ma se il giornalista, pur nell'intento di darne compiuta rappresentazione, opera una propria ricostruzione di fatti già noti, ancorché ne sottolinei dettagli, all'evidenza propone un'opinione. Se poi l'insieme sfocia in giudizi espressi, è all'evidenza impossibile confinare l'articolo nella cronaca. E la commistione tra cronaca e critica pone l'autore dell'articolo sul piano dello storiografo.

In tal caso, il controllo sul rispetto dei limiti nell'esercizio del diritto, se da un lato richiede il riferimento al parametro di veridicità della cronaca, per stabilire se l'articolista abbia operato corretta premessa per le sue valutazioni, dall'altro implica quello di continenza ed interesse sul metro delle valutazioni che sono il fine dell'articolo. Tanto spiega, senza bisogno di particolari riferimenti giuri-sprudenziali, la riconoscibilità dell'adozione da parte del giudice chiamato a decidere del *criterio di allusività*, per la censura d'incompiutezza delle premesse dei fatti, intorno ai quali risulta espressa opinione. E spiega anche quella del *criterio di strumentale accostamento delle notizie*, se i fatti non risultino per sé legate in termini storici. Spiega finalmente la necessità di interpretare le parole adottate in senso traslato (v. oltre) con riferimento al contesto espositivo.



Questo metodo è in effetti speculare a quello che implicitamente la legge richiede al direttore responsabile, per decidere la pubblicazione di un articolo del peso di quello in discorso. Perciò ne dimostra la colpa, se il mancato impedimento perciò rilevato dimostra il suo gratuito affidamento.

Tanto premesso la censura del rilievo in motivazione dell'affidamento nella specie operato dal direttore all'articolista parlamentare travisa che, definendo Iannuzzi "personaggio", vuol dirlo all'evidenza qià noto anche e proprio per l'opinione che esprimeva nell'articolo.

Difatti la sentenza spiega che Belpietro avrebbe dovuto porre attenzione alla complessità dell'articolo di chiara valenza polemica che si apprestava a pubblicare, viepiù che Iannuzzi aveva già divulgato lo stesso tema e che tale divulgazione era già oggetto di processo. Né poteva apoditticamente escluderne l'offensività, per la qualità di parlamentare intanto assunta dell'autore.

Il motivo perciò giunge ad offrire paradossalmente sostegno alla sentenza. Se difatti la qualità assunta avrebbe potuto esentare l'autore dell'articolo da un processo, l'aggio su tale qualifica da parte del direttore responsabile della pubblicazione, men che offrirgli analoga esenzione, ha proprio consentito al giudice di ritenerne logicamente grave l'inosservanza dei suoi obblighi di legge.

Il 3° motivo è inammissibile, anzitutto perché manifestamente infondato.

Sull'erronea premessa del motivo precedente, travisa che il riferimento all'instaurazione incontestata di procedimenti da parte dei magistrati, tra cui i querelanti (peraltro con sottolineate imprecisioni di persone e tempi), proprio per le allusioni o gli accostamenti, risulta al Giudice di merito diretta a prospettare un loro "disegno", cui le loro singole operazioni giudiziarie sarebbero strumentali.

Né tanto si può escludere, offrendo nel ricorso specifici contenuti all'interpretazione del Giudice di legittimità secondo diverso criterio, o confinando il loro tenore nell'esercizio del diritto di cronaca, se è dimostrato evidente già dai titoli e dal contesto cui la sentenza dedica particolare attenzione.

Proprio attraverso specifici rilievi, metodologicamente irreprensibili, checché abbia ritenuto il Tribunale, la sentenza dimostra l'esposizione dei fatti strumentale alla qualificazione come "giochino" e "giocattolo rotto" l'operato dei magistrati (e v. l'analisi del testo per dimostrare il senso accentuativo dei traslati anche dialettali), sino a giungere ad accusarli di "deviazionismo dai doveri istituzionali". Ha desunto quest'ultima grave accusa proprio dall'offerta nell'articolo di espressioni metaforiche che, per definizione, richiedono attribuzioni di significato, tant'è che il ricorso ne propone di proprie, senza perciò stesso dimostrare erronee quelle della sentenza, che lo ha fatto, attribuendo significato riconoscibile alle parole ed alle immagini. Né si vede come porre in discussione la valutazione del Giudice di merito di attribuzione a magistrati di Palermo, tra cui i querelanti che perciò esercitavano una funzione istituzionale, di un disegno articolato della "guerra" contro l'Arma dei Carabinieri, cioè contro una diversa istituzione. All'evidenza il disvalore complessivo di questo giudizio si riflette sulle qualità delle persone in rapporto al compito loro affidato dalla legge. Ed il limite del diritto di critica è ampiamente superato per diritto vivente, senza nessuna necessità di riferimenti giurisprudenziali, benché risulti costume diffuso nelle manifestazioni di opinioni politiche, con travisamento che persino in quello specifico contesto in cui la polemica consente una dilatazione di continenza, è in ogni caso inibito pervenire ad un giudizio che involga apoditticamente le qualità delle persone.

3 - In questa luce, a riprova, il 4° motivo risulta anch'esso paradossale, prima che accademico. Afferma che l'articolo non investe l'istituzione della Magistratura, sottolineando che i procedimenti cui si riferisce l'articolo riguardano fatti determinati, attribuiti all'iniziativa di singoli magistrati contro appartenenti all'Arma, sicché cade in errore la sentenza nel motivare in termini di "vilipendio".

Ma travisa che il Giudice rileva che già la titolazione dà corpo alla "guerra all'Arma" da parte della Magistratura, laddove l'articolo concerne organi personalmente impegnati in un compito di rilievo assoluto, al pari degl'indagati che avevano operato nello stesso settore. Travisa inoltre che il pubblico ministero ha il dovere costituzionale di esercitare l'azione penale contro chi si sia, senza che ciò significhi guerra di una istituzione contro altra, per quanto rappresentativo possa essere lui da un lato ed il carabiniere indagato, altrimenti per sé degno di rispetto e gratitudine, dall'altro. Il che rende evidente che la sentenza stigmatizza l'articolo perché strumentalizza le operazioni di taluni magistrati nei confronti di taluni carabinieri, allo scopo di sostenere una guerra tra istituzioni.

Di qui anche l'incensurabilità della valutazione circa l'attribuzione ai primi di "deviazionismo".

Il senso logico è lo stesso. La sentenza spiega in effetti che l'autore dell'articolo mirava ad attribuire ad altri un intento politico, significato dall'invito finale ad organi supremi d'intervenire.

All'uopo ha attribuito disvalore di illegalità alle scelte dei magistrati in singole vicende, significando strumentale il loro contrasto con l'operato di carabinieri, già collaboratori fidati di due magistrati simbolo, che si erano occupati di mafia sino al sacrificio personale. L'articolo, perciò sostiene un disegno inaccettabile dei magistrati. E per farlo, questo qui interessa, offende all'evidenza le qualità dei singoli, necessarie per l'esercizio della funzione volta all'osservanza della legge.

Orbene, poiché questa opinione politica divulgata dal quotidiano è dimostrata per lettera e collegamenti delle parole, non serve a censurare la motivazione una replica concettuale, ma solo dimostrarne l'evidente illogicità. Diversamente si offre una lettura alternativa, inibita in questa sede.

La sentenza spiega che l'articolo dimostra un obiettivo politico del giornalista parlamentare esentato dal processo. E per farlo attribuisce ai magistrati un opposto obiettivo della stessa natura, con parole ed accostamenti di cui spiega il senso, attraverso rilievi per nulla gratuiti. Quest'ultima attribuzione accentua dunque in misura assoluta incontestabile le singole, già offensive dell'onore e decoro di chi svolge la funzione di magistrato. Ed il rilievo datole non risulta affatto illogico.

Il direttore aveva quindi l'obbligo di impedirne la pubblicazione.

4 - Passando al trattamento sanzionatorio, la sentenza riassume gli indici adottati per sceglierlo e determinarlo quale frutto delle dettagliate valutazioni già svolte. E la sintesi risulta ineccepibile, per la evidente riconoscibilità dei criteri adottati.

Anzi, come si è premesso nel rispondere al secondo motivo, lo stesso ricorso paradossalmente offre conferma della loro corretta adozione. Il senso della sentenza, si ripete, è che l'imputato ha travisato il suo obbligo di legge, operando avallo apodittico dell'opera del giornalista politico. Ed il motivo in esame insiste su questo aspetto, travisando che proprio perciò la sentenza ha risposto in senso inverso. Il fatto che l'autore fosse un parlamentare, cioè portatore di opinione politica che avrebbe potuto essere esentata da responsabilità, ma già sottoposto a processo per fatto analogo commesso quando ancora privo della qualità, avrebbe dovuto allarmare il direttore responsabile quali che fossero le sue idee personali. Invece ha offerto sussidio al senso dell'articolo anche con titoli ed immagini, del tutto incurante delle implicazioni per la reputazione dei singoli. Oltre è merito.

5 - L'ultimo motivo fa riferimento alle S.U. civili in materia di danno non patrimoniale.

Quello liquidato è rapportato agli stessi precisi indici di gravità della condotta del direttore responsabile già, si ripete, illustrati nella motivazione resa nel contesto e qui incontrovertibili. Si tratta di danno da reato d'opinione rapportato all'enormità del tema ed alle implicazioni della contrapposizione degli offesi all'immagine di colleghi uccisi nell'adempimento degli stessi compiti, divenuti sim-



boli nell'opinione corrente. Di qui la gravità dell'attribuzione agli occhi dei lettori e perciò l'entità del danno esistenziale di ciascuno, che si rapporta ad un metro immediatamente riconoscibile.

E non si vede cos'altro avrebbe dovuto aggiungere la sentenza sul punto, posto che ha proprio spiegato nelle pagine precedenti il perché delle sue determinazioni sugli effetti della condanna.

Infine la riparazione patrimoniale, confinata in termini incontestati, può essere aggiunta al danno non patrimoniale come affermato in sentenza. E', difatti, erroneo il riferimento di principio del ricorso. Esso confonde che l'evento di reato è proprio la diffamazione, ai sensi dell'art. 40 cpv. CP, ancorché l'art. 57 CP qualifichi in sede penale l'obbligo del direttore responsabile per sé (cioè la condotta omissiva), quale che sia l'evento derivato dalla pubblicazione. Ciò è tanto vero che inversamente, se si esclude l'evento non impedito, il direttore responsabile non è punibile a titolo proprio.

L'autonomia del reato non esclude dunque l'applicabilità dell'art. 12 L. sulla stampa, come rammenta diversa sentenza di questa Corte, Sez. V n. 15114/02, allo stato incontrovertita nelle sue argomentazioni, posto che la consecutiva Sez. V n. 9297/09 si occupa di un caso di mancata individuazione dell'autore dell'articolo e che le sentenze menzionate dal ricorso a proprio suffragio, civili o penali, si fermano alla lettera dell'articolo 12, senza operare interpretazioni logiche e di sistema.

p.q.m.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del processo, nonché alla rifusione delle spese delle Parti Civili che liquida in euro 3000 complessivi, oltre spese ed accessori come per legge.

Roma, 5.3.2010

il consigliere est.

Mario Rottel

Depositata in Cancelleria

na, h ... 7 HK. 2011. Fina //Clliere il presidente Mala abum